

Causa C-708/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

30 dicembre 2020

Giudice del rinvio:

County Court at Birkenhead (Regno Unito)

Data della decisione di rinvio:

30 dicembre 2020

Ricorrente:

B T

Convenuti:

Seguros Catalana Occidente

E B

DINANZI AL COUNTY COURT AT BIRKENHEAD (TRIBUNALE DI CONTEA DI BIRKENHEAD) DOMANDA N. (*omissis*) TRA

B T

Ricorrente

-e-

1) [SEGUROS CATALANA OCCIDENTE]

2) E B

Convenuti

ORDINANZA

(omissis) il 30 dicembre 2020, dopo aver pronunciato la sentenza scritta in questa causa il 22 dicembre 2020, in occasione dell'esame della domanda di autorizzazione a presentare ricorso della ricorrente, prima di rinviare la

causa per consentire alle parti di esaminare i termini di rinvio alla Corte di giustizia

(omissis)

E CONSIDERATO che, al fine di consentire al giudice adito di statuire nella presente causa, occorre risolvere questioni riguardanti l'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 e che è opportuno chiedere alla Corte di giustizia una pronuncia pregiudiziale al riguardo

SI ORDINA che:

1. Siano sottoposte alla Corte di giustizia, affinché questa si pronunci in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: «TFUE»), le questioni formulate nell'allegato, concernenti l'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012;
2. La presente ordinanza sia trasmessa immediatamente alla Corte di giustizia;
3. Le azioni nei confronti di entrambi i convenuti siano sospese in via generale in attesa di pronuncia sul rinvio.
4. *(omissis)*
5. *(omissis)*
6. La domanda della ricorrente di autorizzazione a presentare ricorso in relazione alle constatazioni di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012 è respinta. *(omissis)*

(omissis) [OR. 2]

ALLEGATO

A. GIUDICE DEL RINVIO

- 1 Il presente rinvio ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è presentato dal County Court at Birkenhead (Tribunale di contea di Birkenhead), in Inghilterra e Galles. *(omissis)*

B. PARTI

- 2 La ricorrente è domiciliata in Inghilterra e Galles *(omissis)*.
- 3 La seconda convenuta è domiciliata nella Repubblica d'Irlanda ed è proprietaria di un immobile situato a *(omissis)* Alicante, Spagna (in prosieguo: l'«immobile»). *(omissis)*

- 4 Il primo convenuto era, all'epoca dei fatti, un assicuratore con sede in Spagna e forniva alla seconda convenuta un'assicurazione di responsabilità civile pubblica in relazione all'immobile. Il primo convenuto è estraneo alla contestazione della competenza giurisdizionale sollevata dalla seconda convenuta e al presente rinvio pregiudiziale.

C. OGGETTO E FATTI DI CAUSA

- 5 La tesi della ricorrente, contestata dalla seconda convenuta, è la seguente:
- a. Con un contratto stipulato da un membro della sua famiglia per conto della ricorrente, la seconda convenuta ha accettato di fornire alla ricorrente e alla sua famiglia un alloggio per sette notti nell'immobile a partire dal 31 marzo 2018.
 - b. L'alloggio è stato prenotato e pagato online.
 - c. Le strutture dell'immobile comprendevano un patio piastrellato all'aperto che conduceva a una piscina. **[Or. 3] [Or. 4]**
 - d. Il 3 aprile 2018 la ricorrente, che all'epoca aveva 83 anni, stava attraversando il patio verso la piscina quando è scivolata su un gradino non visto, cadendo sul fianco destro (in prosieguo: il «sinistro»).
 - e. A seguito del sinistro l'attrice ha subito la frattura dell'anca e del polso destri, oltre a ferite sulla fronte, per cui è stata sottoposta a un intervento chirurgico in Spagna. (*omissis*)
- 6 La ricorrente intende promuovere un'azione legale contro la seconda convenuta in relazione alle lesioni e alle perdite subite. La ricorrente sostiene che la seconda convenuta aveva nei suoi confronti l'obbligo, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, di esercitare una perizia e diligenza ragionevoli per garantire che l'immobile fosse ragionevolmente sicuro da usare, e che è venuta meno al suddetto obbligo. La ricorrente afferma (tra l'altro) che sussisteva l'obbligo di installare dei corrimano adiacenti al gradino e/o un cartello di avvertimento e/o di contrassegnare in qualche modo il gradino. La responsabilità è negata dal primo convenuto, mentre la seconda convenuta non si è sottoposta alla competenza del giudice inglese né ha notificato o depositato una comparsa di risposta.
- 7 Il 14 aprile 2019 il procedimento è stato aperto presso il County Court Money Claims Centre (Centro per le controversie pecuniarie del Tribunale di contea) in Inghilterra e Galles e successivamente notificato ai convenuti (*omissis*). La ricorrente ha fatto valere la competenza giurisdizionale nei confronti del primo convenuto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1), lettera b), e dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 [**regolamento Bruxelles I (rifusione)**]. Il primo convenuto non ha contestato la competenza giurisdizionale e ha presentato una replica alla domanda. A sua difesa, il primo convenuto ha riconosciuto i) di avere assicurato la seconda convenuta per la locazione

dell'immobile a ospiti paganti e ii) di essere tenuto a risarcirla per la sua responsabilità in relazione al sinistro, fatte salve «*eventuali limitazioni o restrizioni nella polizza*». Il procedimento è stato successivamente trasferito al Tribunale di contea di Birkenhead.

- 8 Con domanda presentata in data 29 gennaio 2020, la seconda convenuta ha contestato la competenza dei tribunali di Inghilterra e Galles a conoscere delle domande formulate nei suoi confronti.
- 9 Prima che la domanda potesse essere trattata, e a seguito di ulteriori informazioni ricevute in risposta alla «Parte 18 Richiesta di ulteriori informazioni» da parte della ricorrente, il primo convenuto ha chiarito la sua posizione e ha sostenuto che le limitazioni e le restrizioni previste dalla polizza assicurativa indicavano che essa non si estendeva all'uso dell'immobile da parte della seconda convenuta come alloggio per vacanze di ospiti paganti. Il primo convenuto ha quindi negato di essere tenuto a risarcire la seconda convenuta in relazione al sinistro e, successivamente, ha chiesto di stralciare la domanda della ricorrente nei suoi confronti. La validità e l'estensione [Or. 5] della copertura assicurativa rimane in discussione (soltanto) tra la ricorrente e il primo convenuto. (*omissis*) La richiesta del primo convenuto di stralciare la domanda è stata sospesa in attesa di pronuncia sul presente rinvio.
- 10 Alla data dell'udienza di trattazione della domanda della seconda convenuta, la ricorrente ha sostenuto che, nei confronti della seconda convenuta, si applicavano i criteri di competenza di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I (rifusione). Inoltre, la ricorrente ha fatto valere i criteri di competenza di cui agli articoli 17 e 18.
- 11 L'impugnazione della seconda convenuta è stata presentata al District Judge (giudice distrettuale) (*omissis*) il 7 dicembre 2020. Con sentenza del 22 dicembre 2020, il giudice del rinvio si è dichiarato incompetente ai sensi degli articoli 17 e 18. La ricorrente intende impugnare la suddetta conclusione, ma, in ogni caso, il presente rinvio non concerne questioni relative alla Sezione 4 del regolamento Bruxelles I (rifusione). Il giudice del rinvio ha riassunto gli argomenti delle parti riguardanti l'articolo 13, paragrafo 3, e ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali per poter emettere una decisione definitiva sulla contestazione della competenza dei giudici inglesi sollevata dalla seconda convenuta.

D. DISPOSIZIONI DI DIRITTO NAZIONALE APPLICABILI

- 12 Nel 2015, nella causa **Hoteles Piñero Canarias SL contro Keefe [2016] 1 WLR 905**, la Court of Appeal of England and Wales (Corte d'appello d'Inghilterra e Galles) ha esaminato l'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 (regolamento Bruxelles I) [ora articolo 13, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I (rifusione)].

- 13 I fatti erano i seguenti:
- a. La seconda convenuta, Hoteles Piñero Canarias SL, era una società spagnola che possedeva e gestiva un albergo.
 - b. Il primo convenuto, Mapfre, era l'assicuratore di responsabilità civile del secondo convenuto.
 - c. Il ricorrente era un villeggiante inglese rimasto infortunato nell'albergo della seconda convenuta.
 - d. Il ricorrente ha presentato una domanda giudiziale avverso i convenuti dinanzi al giudice inglese.
 - e. La prima convenuta ha accettato la competenza giurisdizionale del giudice inglese.
 - f. Il secondo convenuto ha contestato la competenza giurisdizionale del giudice inglese.
 - g. Il ricorrente ha invocato l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I per fondare la competenza. **[Or. 6]**
- 14 La Corte d'appello si è dichiarata competente nei confronti dell'albergo stabilito in Spagna in caso di contestuale domanda presentata direttamente nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile.
- 15 L'albergo ha impugnato tale decisione dinanzi alla Supreme Court (Corte Suprema) che, nell'agosto 2017, ha sottoposto alla (*omissis*) [Corte di giustizia dell'Unione europea] le seguenti questioni (**v. domanda di pronuncia pregiudiziale del 16 ottobre 2017, C-491/17, GU 2017 C 347, pag. 18**).
- a. *Se l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I [divenuto articolo 13, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I (rifusione)], imponga che l'azione della persona lesa nei confronti del contraente dell'assicurazione/dell'assicurato debba riguardare una questione in materia di assicurazioni nel senso che essa debba sollevare una questione di validità o efficacia della polizza.*
 - b. *Se l'articolo 11, paragrafo 3, imponga la sussistenza del rischio di pronunce giurisdizionali contraddittorie qualora non venga consentita la chiamata in causa del terzo.*
 - c. *Se il giudice goda di discrezionalità nel consentire o meno la chiamata in causa del terzo in un'azione cui è applicabile l'articolo 11, paragrafo 3.*
- 16 In seguito alla presentazione di osservazioni scritte delle parti e della Commissione, il risarcimento è stato liquidato e il rinvio ritirato.

- 17 In base alle regole ordinarie dei precedenti in Inghilterra e nel Galles, un tribunale di grado inferiore è vincolato dalle conclusioni di un tribunale superiore. In questo caso, il Tribunale di contea di Birkenhead è di grado inferiore alla Corte di appello.
- 18 Non vi sono ulteriori norme di diritto nazionale relative alle obbligazioni contrattuali o extracontrattuali invocate dalle parti.

E. DISPOSIZIONI PERTINENTI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

- 19 L'articolo 10 del regolamento Bruxelles I (rifusione) prevede quanto segue:
- In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 7, punto 5.*

- 20 L'articolo 13 del regolamento Bruxelles I (rifusione) prevede quanto segue:
- «1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l'azione esercitata dalla parte lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta.
[Or. 7]*
- 2. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla parte lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.*
- 3. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, la stessa autorità giurisdizionale è competente anche nei loro confronti».*

- 21 Nella causa **Kabeg/MMA Iard (C-340/16)**, la questione sottoposta alla Corte di giustizia era se un datore di lavoro che aveva pagato un congedo di malattia alla vittima lesa fosse la «parte più debole» rispetto all'assicuratore per la responsabilità civile, ai fini dell'applicazione delle norme sulla competenza di cui alla Sezione 3 del regolamento Bruxelles I. Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale Bobek ha esaminato se la controversia vertesse in «materia di assicurazione». Nelle dette conclusioni è presente il seguente passaggio (conclusioni presentate il 18 maggio 2017, ECLI:EU:C:2017:396, paragrafo 36):

Non penso che sarebbe necessario o opportuno tentare di fornire una definizione generale ed esaustiva di cosa sia la «materia di assicurazione» e, pertanto, di cosa sia l'«assicurazione». Questo compito può essere lasciato alla dottrina. Esiste tuttavia un elemento che emerge dalla giurisprudenza esaminata, che è naturalmente connesso alla logica del sistema della convenzione e dei regolamenti di Bruxelles: ai fini della competenza giurisdizionale internazionale, la base per valutare cosa sia

«materia di assicurazione» è essenzialmente «legata al titolo». Il titolo in forza del quale viene proposta l'azione nei confronti di un convenuto specifico (in altri termini, la causa dell'azione) è l'accertamento dei diritti e dei doveri derivanti dal rapporto di assicurazione? Se la risposta è affermativa, la questione può essere qualificata come materia di assicurazione.

- 22 L'avvocato generale Bobek ha concluso che la nozione deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme. Si tratta di una nozione «legata al titolo» (in altre parole, si deve considerare quale sia la causa dell'azione nei confronti di un convenuto specifico). Egli ha concluso che una controversia rientra nell'ambito di applicazione della Sezione 3 «qualora attenga a diritti e doveri derivanti da un rapporto di assicurazione». Con la sua sentenza, la Corte di giustizia non si è pronunciata direttamente sulla questione riguardante la misura in cui una domanda debba vertere in «materia di assicurazione» per ricadere nel campo di applicazione della Sezione 3, né su cosa si intenda per «materia di assicurazione».
- 23 Tuttavia, nella sentenza **Kabeg** la Corte ha statuito che: 1) la nozione di «parte più debole» presenta, in materia di assicurazioni, un'accezione più ampia che non in materia di contratti conclusi dai consumatori o in materia di contratti individuali di lavoro; 2) i datori di lavoro, surrogati nel diritto di un dipendente al risarcimento, possono essere considerati soggetti che hanno subito un danno ai sensi della Sezione 3 del regolamento (indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro forma giuridica); 3) il datore di lavoro in causa [Or. 8] può essere considerato «la parte più debole» rispetto all'assicuratore; da ciò conseguiva che 4) «(...) un datore di lavoro surrogato nei diritti del lavoratore dipendente vittima di un sinistro stradale, al quale abbia continuato a corrispondere la retribuzione, può, in qualità di "persona lesa", citare in giudizio l'assicuratore del veicolo implicato in detto sinistro dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede, sempre che un'azione diretta sia possibile».
- 24 La Corte di giustizia non è giunta ad esaminare le questioni sollevate nella causa **Keefe**, né l'avvocato generale si è espresso al riguardo.

F. SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

- 25 La ricorrente sostiene quanto segue:
- a. In base al precedente inglese della sentenza **Keefe**, un ricorrente può chiamare in causa un assicurato domiciliato all'estero nello stesso giudizio promosso nei confronti di un assicuratore domiciliato all'estero ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.
 - b. Un'interpretazione teleologica, per le argomentazioni esposte nella sentenza **Keefe**, andrebbe a sostegno della chiamata in causa dell'assicurato nel giudizio promosso contro l'assicuratore, nel caso in cui il ricorrente chieda a

entrambi il risarcimento del danno per le lesioni e le conseguenti perdite subite.

- c. Non è necessario che esista una «controversia» tra l'assicuratore e l'assicurato in relazione alla validità o all'effetto della polizza assicurativa. L'unica condizione che deve essere soddisfatta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, è che la chiamata in causa dell'assicurato nell'azione diretta promossa contro l'assicuratore sia consentita dalla legge che disciplina l'azione diretta contro l'assicuratore, nel caso di specie la legge spagnola.
- d. Inoltre, e in ogni caso, in presenza di una tale controversia tra l'assicuratore e l'assicurato, l'articolo 13, paragrafo 3, consente di chiamare in causa l'assicurato nell'azione contro l'assicuratore.

26 La seconda convenuta sostiene che:

- a. L'articolo 13, paragrafo 3, si applica solo alle domande vertenti in materia di assicurazione.
- b. La domanda della ricorrente verte sui danni per le lesioni e le conseguenti perdite derivanti da presunta negligenza nella fornitura di alloggi per vacanze. Essa non verte in materia [Or. 9] di assicurazioni, e non diventa tale per il semplice fatto di essere stata proposta nella stessa domanda diretta nei confronti dell'assicuratore.
- c. Inoltre, essa non diventa una questione in materia di assicurazione a motivo della sussistenza di una controversia tra l'assicuratore e la parte lesa in merito alla validità o all'effetto della polizza assicurativa.

G. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

27 Le questioni sollevate dal presente rinvio pregiudiziale sollevano tre problematiche distinte:

- a. Se, qualora una parte lesa citi in giudizio l'assicuratore dell'asserito danneggiante nello Stato membro in cui è domiciliata, in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (rifusione), tale parte lesa possa chiamare in causa l'asserito danneggiante, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I (rifusione), nel caso in cui la domanda contro quest'ultimo non verta in «materia di assicurazione» («**prima problematica**»);
- b. Cosa si intenda per «materia di assicurazione» ai sensi della Sezione 3 del regolamento Bruxelles I (rifusione) («**seconda problematica**»); e

- c. In caso di controversia tra la ricorrente e l'assicuratore in merito alla validità o all'effetto della polizza di assicurazione, se l'esistenza di tale controversia consenta alla ricorrente di chiamare in causa l'asserito danneggiante ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, per una domanda nei confronti dell'assicuratore nello Stato membro del loro domicilio, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 («**terza problematica**»).
- 28 Le questioni relative alla **prima problematica** [questioni a) e d)] sono sottoposte alla Corte di giustizia per le seguenti ragioni:
- a. Nella sentenza **Odenbreit/FBTO Schadeverzekertgen NV, C-463/06 [sentenza del 13 dicembre 2007, ECLI:EU:C:2007:792]**, la Corte di giustizia ha confermato che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I [articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I (rifusione)] consente al contraente di convenire il proprio assicuratore in giudizio nello Stato membro in cui è domiciliato anche se l'assicuratore è domiciliato in un altro Stato (purché tale diritto di azione diretta sia consentito dalla legge applicabile al contratto di assicurazione);
- b. Nella causa **Keefe**, la Corte d'appello inglese doveva pronunciarsi sulla questione se una parte lesa, che era legittimata ad agire e aveva agito nei confronti [**Or. 10**] dell'assicuratore di un asserito danneggiante nello Stato membro in cui la parte lesa era domiciliata [ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I], potesse anche chiamare in causa l'asserito danneggiante davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale era stata proposta l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I [articolo 13, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I (rifusione)]. La Corte d'appello ha deciso che la parte lesa poteva effettuare tale chiamata in causa quando anche l'asserito danneggiante fosse domiciliato in un altro Stato membro (a condizione che la chiamata in causa del danneggiante nel giudizio contro l'assicuratore fosse consentita in forza della legge applicabile) e (soprattutto, per quanto qui rileva) anche se la controversia contro l'asserito danneggiante non rientrava in materia di assicurazione;
- c. La decisione della Corte d'appello nella sentenza **Keefe** si basava, in termini semplici, sui seguenti elementi:
- i. La sentenza **Odenbreit** non richiedeva l'esistenza di una controversia sulle condizioni della polizza di assicurazione affinché un assicuratore potesse essere citato direttamente nello Stato membro in cui era domiciliato il contraente dell'assicurazione (laddove l'assicuratore fosse domiciliato in un altro Stato) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I;
- ii. L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (rifusione)] consente alla

«parte lesa» di promuovere un'azione nei confronti dell'assicuratore del danneggiante nello Stato membro del domicilio della parte lesa (quando l'assicuratore è domiciliato in un altro Stato);

- iii. L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I consente a una parte lesa di chiamare in causa il danneggiante nel proprio Stato membro, davanti alla stessa autorità giurisdizionale presso la quale è stata promossa l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore dell'asserito danneggiante (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I) anche nel caso in cui quest'ultimo sia domiciliato in un altro Stato (se la legge che disciplina il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore lo consente);
 - iv. Se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I non esigeva che vi fosse una controversia sulla polizza di assicurazione (come confermato nella sentenza *Odenbreit*) prima che l'assicuratore potesse essere citato direttamente da un contraente, non vi era motivo di esigere che vi fosse una controversia sulla polizza di assicurazione prima che l'asserito danneggiante potesse essere chiamato in causa (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I); e
 - v. La Corte d'appello ha considerato che la sua interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento Bruxelles I era coerente con gli scopi enunciati nel considerando 13 (tutela della parte lesa più debole) e nel considerando 15 (riduzione al minimo delle possibilità [Or. 11] che vengano emesse decisioni tra loro incompatibili in due diversi Stati membri) del regolamento Bruxelles I [ora contenuti nei considerando 18 e 21 del regolamento Bruxelles I (rifusione)];
- d. In potenziale conflitto con la decisione presa nella sentenza *Keefe* dalla Corte d'appello inglese, l'avvocato generale Bobek, nella causa *Kabeg*, ha sottolineato che tutti gli articoli della Sezione 3 del regolamento Bruxelles I devono riguardare una controversia in materia di assicurazione. L'avvocato generale Bobek, nel fornire il suo parere, ha tenuto conto del considerando 11 del regolamento Bruxelles I [considerando 15 del regolamento Bruxelles I (rifusione)], nel senso che le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità e che, a tal fine, è importante che le eccezioni alla regola generale secondo cui il convenuto deve essere citato in giudizio nello Stato membro del suo domicilio siano interpretate in modo restrittivo;
- e. Non è chiaro se la Corte di giustizia nella sentenza *Odenbreit* (come suggerisce la Corte d'appello nella sentenza *Keefe*) non richieda l'esistenza di una controversia relativa al contratto di assicurazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I. La Corte di giustizia ha respinto l'argomento secondo cui la qualificazione dell'azione diretta contro l'assicuratore ai sensi del diritto tedesco in materia

di responsabilità civile ha determinato la questione se l'assicuratore potesse essere citato in giudizio nello Stato membro della parte lesa, rilevando che ciò dipendeva dalla circostanza se, in generale, l'azione contro l'assicuratore vertesse o meno in materia di assicurazione. L'opinione della Corte d'appello secondo cui la sentenza della Corte di giustizia nella causa **Odenbreit** suggeriva che, affinché un assicuratore potesse essere citato dalla parte lesa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I, l'azione contro l'assicuratore non doveva necessariamente vertere in «materia di assicurazione», potrebbe essere basata su una divergenza di vedute sul significato della nozione di «materia di assicurazione» (cfr. infra, **seconda problematica**);

- f. Nella causa **Keefe**, la Corte Suprema inglese ha autorizzato il convenuto (asserito danneggiante) a impugnare la decisione della Corte d'Appello. Prima di esaminare tale impugnazione, la Corte Suprema inglese ha sottoposto alla Corte di giustizia delle questioni pregiudiziali. Tali questioni comprendevano quella sulla necessità che la domanda della parte lesa nei confronti dell'asserito danneggiante verta in materia di assicurazione affinché l'asserito danneggiante possa essere chiamato in causa, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I, davanti alla stessa autorità giurisdizionale presso la quale è stata promossa l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore dell'asserito danneggiante, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (in ogni caso, nello Stato membro della parte lesa). La Commissione europea ha presentato osservazioni alla Corte di giustizia a sostegno della tesi secondo cui la domanda contro l'asserito danneggiante deve vertere in materia di assicurazione. Nel caso citato, l'impugnazione dinanzi alla Corte Suprema inglese è stata ritirata prima che la Corte di Giustizia esaminasse le questioni a essa sottoposte dinanzi a detto giudice; e [Or. 12]
- g. La scelta delle finalità e della ratio sottese all'«eccezione assicurativa» di cui alla Sezione 3 del regolamento Bruxelles I (rifusione) è incerta, ed è una questione sulla quale è auspicabile un orientamento della Corte di giustizia.
- 29 Per quanto riguarda le questioni che rientrano nella **seconda e terza problematica [questioni b) e c)]**:
- a. Nelle conclusioni presentate nella causa **Kabeg**, l'avvocato generale Bobek sembrava ritenere che con l'espressione «materia di assicurazione» dovesse intendersi che l'azione in questione doveva riguardare i diritti e i doveri derivanti dal contratto di assicurazione, non essendo invece necessaria l'esistenza di una controversia relativa alla polizza di assicurazione. Le conclusioni presentate dall'avvocato generale Bobek nella causa **Kabeg** sono state pronunciate nell'ambito di un'azione diretta promossa nei confronti di un assicuratore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I. L'avvocato generale Bobek ha ritenuto che il requisito secondo cui l'azione contro l'assicuratore deve vertere in «materia di assicurazione»

- fosse soddisfatto per la semplice ragione che l'azione contro l'assicuratore riguardava questioni relative ai diritti e ai doveri di tale assicuratore nell'ambito della polizza di assicurazione. È meno chiaro come un'azione nei confronti di un asserito danneggiante (l'assicurato nell'ambito di una polizza assicurativa), che si intende chiamare in causa davanti alla stessa autorità giurisdizionale presso la quale è stata promossa l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, possa vertere in «materia di assicurazione»;
- b. La prima questione sottoposta alla Corte di giustizia dalla Corte suprema inglese [v. supra, punto 15, lettera a)] ha suggerito che per «materia di assicurazione» potrebbe intendersi (in contrasto con l'opinione dell'avvocato generale Bobek nella causa *Kabeg*) che la controversia deve riguardare questioni sulla validità o sull'efficacia della polizza assicurativa;
- c. Si chiede pertanto alla Corte di giustizia di chiarire la natura e la portata del requisito secondo cui, per l'applicazione della Sezione 3 del regolamento Bruxelles I (rifusione), essa deve vertere in «materia di assicurazione», in particolare quando la parte lesa che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (rifusione), propone un'azione direttamente nei confronti di un assicuratore nel proprio Stato membro intenda chiamare in causa dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale l'asserito danneggiante, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I (rifusione), laddove quest'ultimo sia domiciliato in un altro Stato.
- 30** Di conseguenza, il Tribunale di contea di Birkenhead propone rispettosamente alla Corte di giustizia le questioni esposte qui di seguito: **[Or. 13]**

QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

- a. Se l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) prescriva che la causa dell'azione dedotta dalla parte a sostegno della domanda da essa proposta nei confronti del contraente dell'assicurazione/dell'assicurato verta in materia di assicurazione.
- b. In caso di risposta affermativa alla questione a), se, per poter concludere che la domanda della parte lesa verte in materia di assicurazione, sia sufficiente la circostanza che la domanda che la parte lesa intende proporre nei confronti del contraente dell'assicurazione/dell'assicurato si fonda sugli stessi fatti e sia presentata nella stessa azione della domanda diretta proposta nei confronti dell'assicuratore, anche se la causa dell'azione tra la parte lesa e il contraente dell'assicurazione/l'assicurato non ha alcun rapporto con l'assicurazione.

- c. Inoltre, e in subordine, in caso di risposta affermativa alla questione a), se il fatto che vi sia una controversia tra l'assicuratore e la parte lesa in merito alla validità o all'effetto della polizza di assicurazione sia sufficiente a giustificare la conclusione che la domanda della parte lesa verte in materia di assicurazione.
- d. In caso di risposta negativa alla questione a), se sia sufficiente che la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione/dell'assicurato davanti alla stessa autorità giurisdizionale presso la quale è stata esercitata l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore sia consentita dalla legge relativa all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
[Or. 14]

DOCUMENTO DI LAVORO